



LAURA SALVANESCHI

## **Eppur succede (Quel pasticciaccio brutto delle norme introduttive dell'appello)**

L'autrice analizza la fase introduttiva del giudizio d'appello con particolare riferimento al termine che l'appellante deve indicare nella citazione invitando la controparte a costituirsi in giudizio.

The author analyses the introductory phase of the appeal proceedings, focusing on the time limit to appear before the court that the party who files the appeal must indicate to the counterparty.

Sommario: 1. La fase introduttiva del giudizio di appello e primi disorientamenti della prassi; 2. Le norme di riferimento; 3. Una scansione logica della fase introduttiva del giudizio di appello; 4. Una nota conclusiva.

### **1. La fase introduttiva del giudizio di appello e primi disorientamenti della prassi**

Nel commentare la riforma del giudizio d'appello ho dedicato poche righe all'introduzione del giudizio e alla costituzione dell'appellato, dando troppo velocemente per scontato che l'assurdità del risultato cui porta l'applicazione testuale di alcune delle nuove norme avrebbe indotto la prassi ad avere ben chiaro che nel nuovo sistema nulla è cambiato<sup>1</sup>. La citazione d'appello deve, oggi come ieri, contenere l'invito all'appellato a costituirsi venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione e questo è il termine in cui l'appellato stesso deve costituirsi in giudizio depositando la propria comparsa di risposta contenente a pena di decadenza l'appello incidentale. Rimane poi vero, oggi come ieri, che l'appellato può costituirsi fino alla prima udienza, avendo perso la possibilità di proporre appello incidentale, ma null'altro. Purtroppo, nonostante questa fosse l'intenzione del legislatore, gli articoli 342, 343 e 347 c.p.c. non la rispecchiano in modo chiaro.

La prassi ne risulta disorientata e, a tre mesi dall'entrata in vigore delle nuove norme, mi sono indotta a prendere nuovamente la penna in mano con riferimento al giudizio d'appello proprio a fronte di alcune sorprese davvero sgradite. Pensavo che i termini della citazione d'appello e quelli per la costituzione del convenuto fossero abbastanza chiari, nonostante l'imprecisione normativa; invece, evidentemente, mi sbagliavo. Negli ultimi giorni ho visto infatti più di una citazione d'appello in cui si invita l'appellato a costituirsi settanta giorni prima dell'udienza fissata in citazione; ho visto il provvedimento di un giudice d'appello che ha ordinato la rinnovazione della citazione, per avere l'appellante indicato in venti e non in settanta giorni

---

<sup>1</sup> Cfr. L. SALVANESCHI, *L'appello riformato*, in *Judicium online*.

prima dell'udienza il termine per la costituzione del convenuto<sup>2</sup>; ho visto eccezioni di nullità, allo stato ancora non decise, a fronte di atti di citazione d'appello contenenti il corretto invito all'appellato a costituirsi in giudizio venti giorni prima dell'udienza.

A prescindere dallo sconforto che provo a fronte di queste letture, è imperativo chiedersi come le stesse possano nascere e soprattutto smentirle e cercare di limitare i danni che ne possono nascere. Quello che è sicuro infatti è che gli appellati, invitati a costituirsi settanta giorni prima dell'udienza, magari lo faranno, lamentando però la lesione del proprio diritto di difesa, che andrà poi ripristinato nei modi e nei termini di legge. In questo modo, tutto il vantaggio che negli ultimi anni si era acquisito nei tempi del giudizio d'appello, rischia di rotolare in una ridda di eccezioni e rinvii non salutari per il nuovo sistema.

## 2. Le norme di riferimento

Certamente nel creare questo equivoco il legislatore ci ha messo del suo. L'art. 342 c.p.c. dispone infatti che "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art. 163" e quest'ultima norma stabilisce che l'atto di citazione contenga, per quanto interessa, "l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione" e "l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ...". Alzi la mano chi, a fronte di questa disposizione, si sente di condannare chi ha qualche timore nell'invitare l'appellato a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione.

Tuttavia, se si prosegue nella lettura dell'art. 342 c.p.c. ogni timore dovrebbe dissolversi a fronte della modifica introdotta nell'ultimo comma della disposizione, ove è stato sostituito il richiamo ai termini previsti dall'art. 163-bis c.p.c., con la specificazione che il termine a comparire in appello è rimasto quello di prima, cioè novanta giorni liberi se il luogo della notificazione si trova in Italia e centocinquanta se si trova all'estero. Chi pensa che sia corretto invitare l'appellato a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 342, c.1 e 163 c.p.c., dovrebbe fermarsi a riflettere sul fatto che, così facendo, riduce a venti giorni il termine legale a difesa del convenuto, il che suona come gravemente lesivo di un diritto costituzionalmente garantito.

Ma il pasticciaccio brutto richiamato nel sotto titolo non si ferma qui. L'art. 347 c.p.c. continua infatti a disporre che "La costituzione in appello avviene secondo ... i termini per i procedimenti davanti al tribunale", termini che, per quanto riguarda il convenuto, sono indiscutibilmente di "almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione" ai sensi del nuovo art. 166 c.p.c. Il che parrebbe confermare la sconfortante lettura circa la riproduzione nel giudizio di appello dei termini propri di quello di primo grado.

---

<sup>2</sup> Cfr. Tribunale di Caltanissetta 9 maggio 23, con nota critica di A. VILLA, *Anche post riforma, l'appellato va invitato a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione*, in *Judicium online*.

Anche l'art. 343 c.p.c. non brilla poi per chiarezza normativa. Se l'intento del legislatore era, come sicuramente era, quello di contrapporre alla nuova fase introduttiva del giudizio di primo grado, una fase introduttiva del giudizio d'appello per così dire "vecchio stile", sarebbe stato sicuramente preferibile chiarire che è proprio la costituzione dell'appellato quella che deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata in citazione, costituzione che si perfeziona con il deposito della comparsa di risposta, contenente a pena di decadenza l'appello incidentale. Onestamente, però, quest'ultima norma mi sembra meno confusiva di quelle precedenti, perché indica con buona chiarezza che ciò che deve essere depositato almeno venti giorni prima dell'udienza è proprio la comparsa di risposta<sup>3</sup>. Quanto all'appello incidentale, che, anche in ragione della immutata rubrica della disposizione, può apparire il suo primo e unico referente, è ben chiaro che deve proporsi a pena di decadenza nella comparsa di risposta da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza. Rimane però vero che l'oggetto da depositarsi nel predetto termine è la "comparsa di risposta": in questa norma, che pur avrebbe potuto avere un dettato più chiaro, si trova quindi la risposta chiara al quesito di quale sia il termine di costituzione del convenuto e, per necessaria reciprocità tra i due adempimenti, di quale sia il termine che deve essere indicato nella citazione d'appello laddove si invita l'appellato a costituirsi in giudizio.

### **3. Una scansione logica della fase introduttiva del giudizio di appello**

Riavvolgiamo le fila del discorso seguendo un filo logico e sistematico.

Ai sensi dell'art. 343 c.p.c. la comparsa di risposta deve essere depositata almeno venti giorni prima dell'udienza, va quindi da sé che l'appellante deve invitare la sua controparte a costituirsi in giudizio in questo termine e non certo in quello di settanta giorni prima dell'udienza proprio del giudizio di primo grado. Interpretare il rinvio del primo comma dell'art. 342 c.p.c. alle indicazioni dell'art. 163 come comprensivo dell'invito all'appellato a costituirsi in giudizio settanta giorni prima dell'udienza fissata in citazione, o differita ai sensi dell'art. 349-bis c.p.c. è sbagliato.

E lo è per una serie concorrente di motivi. Il primo, è che si lede gravemente il diritto di difesa dell'appellato e lo si lede, sia ben chiaro, anche qualora l'appellante, nell'applicare la disposizione dell'art. 163, c. 3, n. 7 c.p.c., abbia l'accortezza di prolungare anche il termine a comparire a centoventi giorni, estendendo al giudizio d'appello anche l'art. 163-bis c.p.c., opzione questa che, pur da nessuna parte richiamata, può sembrare naturale a chi applichi al giudizio d'appello le regole del primo grado. Infatti, nell'immutato sistema introduttivo del

---

<sup>3</sup> Si legge nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 che l'art. 343 c.p.c. è stato modificato con l'indicazione esplicita del termine per il deposito della comparsa di costituzione. L'intento del legislatore era quindi sicuramente e in primo luogo quello di indicare il termine di costituzione del convenuto e in questo modo va letta la norma, unitamente all'indicazione che si tratta anche del termine che segna, a pena di decadenza, la proposizione dell'appello incidentale.

giudizio di appello il termine minimo legale per la difesa dell'appellato è rimasto quello di settanta giorni e non è divenuto quello, inferiore, di cinquanta proprio del nuovo giudizio di primo grado<sup>4</sup>. Il secondo è che si dà vita a una interpretazione che ha il sapore dell'assurdo. L'appellato dovrebbe infatti costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza, ma potrebbe poi, perché questo è ben chiaro ai sensi dell'art. 343 c.p.c., integrare la propria costituzione con una ulteriore comparsa contenente l'appello incidentale, che è proponibile, senza possibilità di discussione, fino a venti giorni prima dell'udienza di comparizione. Il terzo è che, sul piano del sistema, si dà adito a una interpretazione contraria a quella che era la volontà del legislatore, che ben ha chiarito che nel giudizio di appello non ci sono le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e il termine "lungo" di settanta giorni oggi previsto dall'art. 163, c. 3, n. 7 c.p.c. è funzionale al loro deposito prima dell'udienza e quindi, proprio per questo, ha specificato che il termine a comparire nel giudizio d'appello è quello delineato dall'ultimo comma dell'art. 342 c.p.c.<sup>5</sup> Il quarto è che si violano tutte le finalità di accelerazione che sono alla base della riforma. L'appellato, che si costituisse settanta giorni prima dell'udienza ben potrebbe infatti eccepire l'inosservanza dei termini a comparire, con necessaria fissazione di una ulteriore udienza nel rispetto dei termini stessi, provocando un indebito allungamento del tempo necessario a radicare il giudizio di appello.

In sintesi, l'appellante deve dunque tenere come parametro nel fissare l'udienza il termine a comparire di cui all'art. 342, ultimo comma, c.p.c. e invitare l'appellato a costituirsi in giudizio venti giorni prima dell'udienza. Quanto all'appellato, il termine ultimo per la proposizione dell'appello incidentale è rimasto quello invariato di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, oppure differita ai sensi dell'art. 349-bis c.p.c. Tuttavia, nel giudizio d'appello le verifiche circa la regolarità degli atti introduttivi si fanno ancora nel corso della prima udienza ai sensi dell'art. 350, c. 2, c.p.c. e non è riprodotto il meccanismo di controllo di cui all'art. 171-bis c.p.c., il che significa che in assenza di impugnazione incidentale l'appellato potrà continuare a costituirsi anche tardivamente fino all'udienza.

#### **4. Una nota conclusiva**

Tutto quanto precede sembra ovvio. Tuttavia se l'applicazione della riforma prende una piega storta nelle sue battute iniziali, come già succede, prima di raddrizzarla ci vuole del tempo e

---

<sup>4</sup> Settanta giorni risultanti cioè dalla differenza tra il termine a comparire di novanta giorni e il termine di venti giorni prima dell'udienza indicato per la costituzione del convenuto, laddove è ben noto che nel nuovo giudizio di primo grado il termine stesso è stato ridotto ai cinquanta giorni risultanti dalla differenza tra il nuovo termine a comparire di centoventi giorni e il nuovo termine di settanta per la costituzione del convenuto.

<sup>5</sup> Si legge nella Relazione illustrative al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 che "Si è inoltre prevista la specifica indicazione del termine a comparire, in luogo del vigente richiamo all'art. 163-bis, in quanto si è dovuto tenere conto del fatto che nell'ambito del giudizio di primo grado tale termine è destinato ad essere aumentato per lasciare spazio alle memorie integrative da depositare anteriormente alla prima udienza".

possono verificarsi ulteriori scivoloni. Meglio quindi una ulteriore segnalazione, che passare sotto silenzio quello che può diventare un problema.

Laura Salvaneschi  
Ordinario nell'Università degli Studi di Milano